

N. R.G.V.G. 903/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Il Giudice Delegato,

pronunciando sull'istanza di autorizzazione formulata ex art 22 comma I lett. d) CCII da:

sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore

P

sentiti all'udienza del 25 luglio 2024 la parte istante, nonché i creditori interessati e l'Esperto designato _____ ;
a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che:

- nell'ambito della composizione negoziata in precedenza avviata (misure protettive prorogate fino al 4 ottobre 2024), con istanza depositata in data 11 luglio 2024 _____ ha domandato al tribunale di essere autorizzata “ a trasferire il ramo di azienda farmacia ex art. 22, comma 1, lett. d), CCI con esclusione degli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., indicando e stabilendo a tal fine: (i) le misure ritenute opportune allo scopo di apprestare piena tutela a tutti gli interessi coinvolti (anche ex art. 2112 c.c.); (ii) le misure ritenute necessarie al rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, nonché le ulteriori modalità di vendita ritenute più confacenti.
- è stata fissata udienza in data 25 luglio 2024 al fine:



a) di estendere il contraddittorio a tutti i creditori interessati (in primo luogo creditori finanziari, fornitori, locatore dell'immobile nel quale viene esercitata l'attività d'impresa ed Erario);

b) di consentire alla ricorrente di depositare una stima dell'azienda oggetto di trasferimento, nonché attestazione dalla quale risulti motivata valutazione di congruità della suddetta stima;

c) acquisire il parere dell'Esperto, riguardo, tra l'altro: c1) alla funzionalità della programmata cessione rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione del ceto creditorio; c2) alle azioni già poste in essere dalla ricorrente per garantire la competitività della procedura, specificando i potenziali acquirenti interessati già contattati o da contattare, le trattative condotte con gli stessi ed il loro esito, le modalità con cui sono state messe a loro disposizione le informazioni relative all'azienda, nonché le misure ancora da adottare necessarie per garantire la competitività della cessione, tenuto conto dell'attività caratteristica svolta; c3) alle misure adottate per salvaguardare i rapporti con i principali partners commerciali ed i livelli occupazionali; c4) alla coerenza della cessione rispetto al piano di risanamento delineato o prospettato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative; c5) sull'attendibilità della stima dell'azienda e sulle conclusioni cui è pervenuto l'attestatore;

- all'udienza del 25 luglio 2024 i creditori non hanno formulato contestazioni alla richiesta della ricorrente;

rilevato che:

-la disciplina applicabile alla fattispecie è quella contemplata dall'art 22 comma I lett. d) e II CCII; a norma delle suddette disposizioni, il tribunale, in composizione monocratica, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560 comma II cod. civ, ferma l'applicazione dell'articolo 2112 cod. civ., verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori; il Giudice, ove conceda la richiesta autorizzazione, è tenuto a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze



delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti, verificato altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;

- detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la cessione dell'azienda: a) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività e la maturazione di ulteriori perdite; b) tenendo conto del significato attribuito all'espressione "miglior soddisfazione dei creditori" nel tradizionale contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies l.f. ed, oggi, nelle disposizioni di cui agli artt. 84, 94, 99 e 100 CCII, ove la cessione dell'azienda risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori avuto riguardo allo scenario liquidatorio di matrice concorsuale (con la precisazione , efficacemente sottolineata in dottrina trattando della tutela dei creditori nel concordato in continuità, che nella cornice del CCII la continuità non deve necessariamente realizzare nuove risorse tali da consentire di soddisfare il ceto creditorio in misura maggiore rispetto a quella ottenibile con la liquidazione, ma è sufficiente che essa non generi un risultato penalizzante, avuto riguardo al soddisfacimento ricavabile nello scenario liquidatorio concorsuale, alla luce dell'entità del patrimonio monetizzabile); c) tenendo conto delle finalità della composizione negoziata, in cui assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, risulti funzionale al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario delineata dall'art. 12 CCII;

-la valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 22 comma I lett. d) CCII deve allora entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui sia chiamato ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex art. 167 (o 161, comma VII) l.fall. oggi art. 94 (o 46) CCII nell'ambito del concordato preventivo, ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché i suddetti requisiti possono dirsi sussistente laddove il trasferimento dell'azienda risponda in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì



verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima); l'operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative.

-l'esigenza di individuare le misure necessarie per garantire la competitività della cessione impone poi, a fronte di plurime manifestazioni di interesse, di indicare, pur nell'ambito di un contesto ampiamente deformalizzato, prescrizioni che, ai fini nella selezione dell'acquirente, consentano un'adeguata pubblicizzazione dell'operazione programmata, avuto anche riguardo alle caratteristiche dell'attività esercitata e del settore di riferimento;

-appare infine coerente con le finalità della composizione negoziata (Tribunale di Milano 12 agosto 2023 in <https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29848> che l'autorizzazione ex art 22 comma I lett. d) CCII produca i propri effetti in funzione dello strumento prescelto per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario e subordinatamente al successo della CNC;

considerato che:

-la ricorrente , nel corso della composizione negoziata, in accoglimento delle osservazioni formulate dall'Esperto in seguito della compilazione del c.d. "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento" (sussistenza di un grave disequilibrio economico dell'azienda con conseguente necessità di valutare iniziative in discontinuità rispetto alla prosecuzione della gestione dell'impresa in continuità diretta) ha provveduto a revisionare l'originario progetto di risanamento strutturando piano e relativa manovra finanziaria in relazione ad un'operazione di cessione dell'azienda e, pertanto, di prosecuzione in via indiretta dell'attività di impresa;

-è stata depositata perizia a firma dott.ssa GIORGIA GIUBLESÌ che ha stimato il valore del capitale economico della _____ in € 2.427.128 oltre il



valore della merce in magazzino da determinare al momento del perfezionamento della vendita, con la precisazione che la valutazione ha riguardato il valore dell'avviamento della società, le licenze per l'esercizio dell'attività d'impresa e gli arredi aziendali, le figure professionali operanti nell'ambito dell'impresa (4 dipendenti) il valore del TFR maturato al 30 giugno 2024 , ratei di tredicesima e ROL maturati su ferie e permessi ;

-la valutazione è stata ritenuta congrua dall'advisor;

-sono pervenute nel corso delle trattative manifestazioni di interesse da parte di :

- _____ , con sede legale in _____
offerta non vincolante pari ad € 2.300.000,00);
- _____ , con sede legale in _____
offerta non vincolante pari ad € 2.500.000,00;
- _____ , con sede legale in _____
offerta non vincolante pari ad € 2.400,000,00);
- _____ , con sede legale in _____
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;

- in sintonia con il parere dell'Esperto la soluzione prescelta per il superamento della situazione di cui all'art. 12, comma I, CCII è stata individuata nell'accordo, ex "art. 23, comma 1, lett. c), CCII, che dipende dalla cessione dell'azienda da attuarsi previa autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII" mediante il quale si prevede: 1) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati rappresentati da AGENZIA ENTRATE, INPS, INAIL,

_____ ; 3) il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 33,6% del credito vantato;

- in base al piano revisionato l'acquisizione della provvista è prevista per € 2.500.000,00 quale presumibile prezzo di cessione della _____ , sulla base della miglior manifestazione di interesse all'acquisto dell'azienda pervenuta da



oppure la maggior somma realizzata all'esito della procedura competitiva; € 200.000,00 derivanti dalla vendita delle quote di immobili in comproprietà del socio accomandatario; € 480.281,00 quali somme pignorate presso dai creditori

, previa rinuncia dei predetti creditori alle singole procedure esecutive rispettivamente avviate; € 198.322,00 quale valore di realizzo del magazzino; € 500.000,00 quale liquidità stimabile del conto corrente in titolarità della ricorrente alla data di cessione dell'azienda,

nei pareri resi in data 25 giugno 2 luglio e 23 luglio 2024 l'Esperto :

a) ha ribadito come la cessione dell'azienda in deroga agli effetti previsti dall'art. 2560, comma II cod. civ. e la prosecuzione dell'attività d'impresa mediante la continuità aziendale indiretta costituiscono l'unico scenario alternativo alla liquidazione giudiziale e propedeutico alla prosecuzione del percorso di risanamento della nonché alla salvaguardia dei rapporti di lavoro e alla conservazione dell'avviamento commerciale;¹
b) ha effettuato la richiesta valutazione di funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori - anche ai sensi degli artt 12 e 13 del Decreto dirigenziale 28 settembre 2021 – rilevando: b1) come la cessione dell'azienda senza gli effetti di cui all'art 2560 comma II cod civ, risultando funzionale alla conclusione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII rispetto a cui si è registrato nel corso delle trattative un ampio consenso da parte dei creditori, consenta, nell'ottica del percorso di risanamento intrapreso, di evitare in primo luogo la disgregazione dei valori aziendali, che risulterebbero irrimediabilmente compromessi in ipotesi di accesso a procedure di

¹ A pag. 5 del parere depositato in data 23 luglio 2024 è dato leggere : *“ Si consideri che dall'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 31 maggio 2024 emerge un deficit economico principalmente determinato dalla maturazione di interessi di mora applicati dai fornitori che non consentono di generare la redditività propria del particolare settore di attività cui appartiene la ricorrente; tale deficit verrebbe meno laddove ci fosse una discontinuità totale dell'assetto proprietario dell'azienda – previa cessione della stessa senza gli effetti di cui all'art. 2560, c. 2, c.c. – ed i margini di guadagno tipici del settore potrebbero tornare ad incidere favorevolmente nella gestione ordinaria dell'attività d'impresa, così come dimostrato dalla ricarica lorda del 53,08% calcolata sul costo del venduto determinato per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024.*



impronta liquidatoria; b2) come in esito alla comparazione del valore di realizzo dell'azienda in continuità nel contesto della CNC e dei cespiti mobiliari ricompresi nell'azienda (considerato il settore merceologico di riferimento), rispetto e quanto ricavabile in ipotesi di cessione atomistica dei beni in ottica liquidatoria pura (nel raffronto si è tenuto conto altresì dei costi del personale dipendente e dei costi della procedura liquidatoria) debba formularsi un giudizio di evidente maggiore consistenza della provvista generata dalla cessione dell'azienda in continuità nel corso delle trattative (considerate anche le numerose manifestazioni di interesse ricevute) rispetto alla vendita dell'azienda in esercizio nel contesto di una procedura liquidatoria laddove, peraltro, la continuazione dell'attività d'impresa appare pur sempre subordinata (art 211 CCII) ad una valutazione incidentale riguardo all'assenza di pregiudizio ai creditori;

c)ha effettuato un raffronto tra l'operazione programmata dalla ricorrente nel contesto del predisponendo accordo ex art 23 comma I lett. c) CCII, di cui sono state delineata struttura e modalità operative, e gli esiti della cessione nello scenario liquidatorio di matrice concorsuale rilevando come l'autorizzazione alla vendita dell'azienda senza gli effetti di cui all'art. 2560, seconda II cod. civ risulti coerente con lo strumento di risanamento prescelto e funzionale anche al mantenimento degli attuali livelli occupazionali che, alla data di redazione del parere, ammontano a n. 4 unità;

d)ha evidenziato come in funzione del predisponendo accordo la cessione dell'azienda consenta anche la continuità dei rapporti con gli attuali fornitori strategici (tra cui

);

e)ha ritenuto congrue le valutazioni contenute nella *“Perizia di stima del valore del capitale economico della* _____ *”*, operate in un'ottica di prosecuzione dell'attività d'impresa e di conservazione dei rapporti di lavoro, ed in linea con i valori delle manifestazioni di interesse all'acquisto della _____ pervenute nel corso delle trattative che accolgono corrispettivi compresi tra € 2.400.000 ed € 2.500.000;

f)ha rilevato come l'autorizzazione all'esonero del trasferimento dei debiti ex art. 2560 comma II, cod.civ. non possa prescindere dall'esito positivo della CNC e come la



concessione dell'autorizzazione debba essere condizionata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall'art. 23, comma 1, CCII;

g) ha infine indicato le modalità di selezione dell'acquirente;

ritenuto che :

- sulla base della documentazione in atti, alla luce del parere reso dall'Esperto ed all'esito dell'interlocuzione con i creditori, sussista un progetto di risanamento, sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente condurre al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario di

e che, in tale contesto, la cessione dell'azienda risulti coerente con il piano delineato e, pertanto, funzionale alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

- in tale contesto, seppur il combinato disposto dell'art 14 comma I² e V³ bis D.Lgs 472/1997 nel testo modificato dal D.L.gs 14 giugno 2024 n 87 ed in vigore dal 29 giugno 2024, sembri consentire, a differenza che in passato, in caso di trasferimento dell'azienda nell'ambito della CNC l'estensione ai debiti erariali dell'esenzione alle dinamiche contemplate dall' art 2560 comma II cod civ , stante la rilevanza della programmata cessione rispetto al progetto di risanamento predisposto nel corso delle trattative, appaia opportuno, in coerenza con le finalità della CNC, subordinare l'efficacia dell'autorizzazione e della cessione al successo della negoziazione ed alla conclusione del programmato accordo ex art 23 comma I lett c CCII); l' esenzione del trasferimento dei

² 1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore

³ . 5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 . La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che

a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità; b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.



debiti ex art. 2560 c.c. non può infatti considerarsi “ avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata” (Tribunale di Milano cit.);

- pur dandosi atto delle iniziative autonomamente assunte dalla ricorrente, l’esigenza di tutelare gli interessi coinvolti, imponga di rispettare il principio di competitività nella selezione dell’acquirente (art 22 CCII) e, pertanto, che in presenza di manifestazioni di interesse od offerte aventi ad oggetto il trasferimento verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si renda necessario disciplinare le modalità della procedura competitiva finalizzata alla vendita;

-quanto alle modalità di ricerca di potenziali acquirenti sia opportuno che la vendita dell’azienda, con autorizzazione all’esonero del trasferimento dei debiti ex art. 2560, secondo II c.c., si svolga con le modalità riportate in dispositivo previa pubblicità del regolamento per la partecipazione alla procedura competitiva da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per la gara sui siti www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.it, <https://pvp.giustizia.it/pvp/>, www.spazioaste.it nonché, per una volta, sul quotidiano Gazzetta di Parma.

-risulti opportuno disporre sin d’ora che le somme derivanti dalla vendita vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all’autorizzazione dell’Esperto;

P.Q.M.

a)AUTORIZZA ai sensi dell’ art 22 comma I lett d) CCII la cessione dell’azienda di _____ con le limitazioni di _____
cui in parte motiva;

b)ADOTTA il seguente regolamento per la partecipazione alla procedura competitiva:
si rende noto che il giorno 19 settembre 2024 alle ore 15.30 presso lo studio del Notaio Dott. Carlo Maria Canali in Parma, Via G. Verdi, 6, avrà luogo l’apertura delle buste e l’eventuale gara tra gli offerenti per la vendita dell’Azienda di cui oltre alle seguenti condizioni:

1.OGGETTO DELLA VENDITA



L'Azienda viene individuata quale insieme dei beni, diritti, rapporti giuridici ed altri elementi di seguito esclusivamente specificati:

- 1.1) valore della licenza per l'esercizio della (Avviamento);
- 1.2) valore delle immobilizzazioni materiali iscritte nel libro cespiti e specificatamente individuate nella perizia di stima dell'azienda redatta dalla dott.ssa Giorgia Giublesi;
- 1.3) rapporti di lavoro subordinato che risulteranno in forza alla data di stipula dell'atto di trasferimento dell'Azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Alla data del 30 giugno 2024 erano in corso numero 4 (quattro) rapporti di lavoro subordinato ai quali l'acquirente subentrerà, senza soluzione di continuità. Dall' Azienda sono esclusi i crediti ed i debiti di qualsiasi natura sorti prima della data di trasferimento in espressa deroga all'art. 2560 c.c., così come autorizzato dal Tribunale di Parma con provvedimento in data 30 luglio 2024, ad eccezione della quota di TFR, ferie maturate e non godute, ROL, ratei di mensilità aggiuntive e ogni altro debito maturato alla data del trasferimento dell'Azienda che saranno oggetto di accollo liberatorio.
- 1.4) merci di magazzino che risulteranno da inventario redatto a cura di entrambe le Parti alla data del trasferimento dell'azienda, la cui valutazione sarà eseguita al minore tra il costo ed il valore ottenuto applicando sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, le seguenti percentuali di sconto
 - Etico brandizzato: 30%
 - Generico: 38%
 - SOP e OTC: 35%
 - Alimentari e dietetici: 30%
 - Profumeria e cosmesi: 35%
 - Altro: 35%
- 1.5) contratto di locazione immobiliare stipulato in data 1° maggio 2015 modificato in data 19 luglio 2021 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Parma in data 19 luglio 2021, canone annuo pari ad € 41.508,00, scadenza 1/5/2027;
- 1.6) contratto delle utenze acqua, luce e gas;
- 1.7) l'individuazione degli elementi compresi nell'Azienda, così come sopra elencati e individuati e accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, è tassativa e non



esemplificativa, con conseguente esclusione di tutti gli elementi non specificatamente menzionati. Con riferimento al valore economico ragionevolmente attribuibile all' Azienda si richiama la perizia di stima redatta dalla Dott.ssa Giorgia Giublesi.

2. CONDIZIONI DELLA VENDITA

2.1) Tutti i beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla data del trasferimento, a corpo e non a misura. Eventuali adeguamenti dei beni a tutte le normative vigenti in generale, ed in particolare a quelle in ambito di prevenzione e sicurezza, così come quelli riguardanti la tutela ecologica e ambientale, saranno ad esclusivo carico dell'acquirente che ne sopporterà qualsiasi spesa ed onere, con esonero della cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo;

2.2) L'importo minimo dell'offerta per l'acquisto dell'Azienda è di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) oltre imposte di legge ed è soggetto agli eventuali rialzi, fatta eccezione per le merci a magazzino che risulteranno da inventario redatto a cura di entrambe le Parti alla data del trasferimento dell'azienda, la cui valutazione sarà eseguita secondo le modalità di cui al precedente punto 1.4);

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OFFERENTI

3.1) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2024 presso

3.2) Le offerte dovranno essere depositate in busta chiusa su cui l'incaricato ricevente annoterà il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione, la denominazione della società venditrice e la data e ora fissata per l'esame delle offerte;

3.3) Le offerte di acquisto, ferme e irrevocabili fino al 15 ottobre 2024, redatte in lingua italiana, dovranno contenere l'indicazione (in cifre e lettere) del prezzo offerto per l'acquisto, non inferiore al minimo di cui al precedente punto 2.2), oltre all'espressa accettazione della metodologia di valorizzazione delle merci a magazzino così come indicata nel medesimo predetto punto. Le offerte, inoltre, dovranno contenere: a) l'indicazione delle generalità del soggetto offerente e più precisamente: o se l'offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, copia di un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale (ed eventualmente la partita IVA e una visura



camerale ordinaria aggiornata se l'offerta viene effettuata nell'ambito dell'esercizio di impresa), la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo e-mail valido ovvero recapito telefonico; se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i dati del coniuge; o se l'offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità del legale rappresentante e la carica ricoperta nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata, una visura camerale ordinaria aggiornata da cui risultino i soggetti legittimati ad agire per l'offerente. b) l'offerta dovrà contenere copia del presente regolamento firmato in ogni pagina; c) la dichiarazione di ben conoscere lo stato di diritto e di fatto dell'Azienda e dei beni che lo compongono; l'offerta dovrà contenere espressa dichiarazione da parte dell'offerente di conoscere e accettare tutte le condizioni riportate nel presente bando e regolamento; d) certificato/visura del Registro delle Imprese; e) a titolo di deposito cauzionale infruttifero, un assegno circolare non trasferibile, intestato a: "Rag. Antonio Bonelli – Esperto R.G.V.G. 903/2024", per un importo pari al 10% del prezzo offerto;

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

4.1) In mancanza di pluralità di offerte si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente subordinatamente alla condizione dell'esito positivo della CNC mediante il raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall'art. 23, comma 1, CCII entro il 10 ottobre 2024;

4.2) In caso di pluralità di offerte si procederà immediatamente a gara tra gli offerenti sull'offerta più alta ricevuta. L'aumento minimo del prezzo di cessione (escluse le merci a magazzino) soggetto ai rialzi è fissato in euro 10.000 (diecimila/00). **Al miglior offerente, alla conclusione della gara, verrà aggiudicato il diritto alla stipula del contratto traslativo della proprietà dell'Azienda subordinatamente alla condizione dell'esito positivo della CNC mediante il raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori sulla base delle soluzioni previste dall'art. 23, comma 1, CCII entro il 10 ottobre 2024;**



4.3) Il verbale di gara non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali si produrranno solo al momento della stipula dell'atto notarile di cessione dell'Azienda e del pagamento del saldo del prezzo oltre al corrispettivo determinato per le merci a magazzino;

5. PAGAMENTO DEL PREZZO E STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE

5.1) Il prezzo di aggiudicazione, aumentato delle imposte di legge e del corrispettivo delle merci a magazzino, dovrà essere pagato contestualmente alla data di stipula dell'atto di trasferimento che dovrà avvenire entro il termine del 15 novembre 2024, al netto dell'accollo liberatorio conseguente all'accordo stipulato in sede di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990, dei debiti maturati alla data del trasferimento dell'Azienda nei confronti dei dipendenti trasferiti relativi al TFR, ferie maturate e non godute, ROL, ratei di mensilità aggiuntive e ogni altro debito maturato alla data del trasferimento dell'Azienda;

5.2) il saldo del prezzo dell'Azienda e delle merci a magazzino dovrà avvenire mediante deposito di assegni circolari non trasferibili intestati a "Rag. Antonio Bonelli – Esperto R.G.V.G. 903/2024" presso lo studio dell'Esperto rag. Antonio Bonelli in Parma, via G. G. Ciaccio Montalto n. 3;

5.3) il trasferimento del diritto di proprietà avverrà, a mezzo di atto notarile, presso lo studio del Notaio Dott. Carlo Maria Canali sito in Parma, via G. Verdi n. 6 solo a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'Azienda e delle merci a magazzino, aumentato delle relative imposte e spese di trasferimento a carico dell'aggiudicatario. L'Azienda sarà consegnata all'acquirente dall'attuale società conduttrice alla data di trasferimento.

6. ULTERIORI CONDIZIONI

6.1) La mancata partecipazione alla stipula dell'atto di cessione sarà ragione di decadenza dall'aggiudicazione con perdita di quanto già versato a titolo di cauzione infruttifera e salvo il risarcimento del maggior danno; 6.2) ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti verranno trattati per le finalità del procedimento di vendita del presente regolamento;

6.3) per ogni documentazione e informazione gli interessati potranno rivolgersi all'Esperto rag. Antonio Bonelli al numero 0521 – 964898 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail:



antoniobonelli@bonellilunini.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata:

antonio.bonelli@legalmail.it;

c)DISPONE che la ricorrente, sotto la vigilanza dell'Esperto, provveda a pubblicare l'estratto del Regolamento per la partecipazione alla procedura competitiva almeno 45 giorni prima della data fissata per la gara sui siti www.ivgparma.it, www.astagiudiziaria.it, <https://pvp.giustizia.it/pvp/>, www.spazioaste.it nonché, per una volta, sul quotidiano Gazzetta di Parma;

d)DISPONE che l'Esperto nominato rag ANTONIO BONELLI provveda a relazionare il Giudice Delegato sugli esiti della vendita entro 5 giorni dall'aggiudicazione;

e)DISPONE, sin d'ora, che le somme comunque derivanti dalla cessione dell'azienda vengano depositate su di un conto corrente intestato alla ricorrente e vincolato all'autorizzazione dell'Esperto;

Parma, 30 luglio 2024

Il Giudice Delegato

Enrico Vernizzi

